Luogo e data

All’attenzione dei Lavoratori

L’articolo 3, comma 1, lettera b) del DPCM 8 marzo 2020 recita:

“[…] *è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro*”.

L’articolo 26, comma 2 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 recita:

“[…] *ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9*”.

I Lavoratori consapevoli di rientrare nella fattispecie suddette, come ad esempio:

* condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) o secondarie a altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, Aplasie midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle malattie autoimmuni);
* patologie oncologiche (tumori maligni);
* patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e defibrillatore);
* patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie corniche ostruttive, Asma Bronchiale grave, Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiettasie, Fibrosi Polmonari, Sarcoidosi, Embolia polmonare);
* diabete mellito insulinodipendente, specie se scompensato;
* insufficienza renale cronica;
* insufficienza surrenale cronica;
* malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);
* malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;
* reumopatie sistemiche (Artrite reumatoide, Lupus Eritematosus Sistemicus, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);
* epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili).

**dovranno rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale** per ottenere la certificazione di malattia INPS. Il Medico di Medicina Generale specificherà, in campo "diagnosi", ogni dato utile per fare emergere la gravità del quadro clinico della patologia da cui sono affetti.

 Si ricorda, infine, a tutela del lavoratore, l'art. 41 del DL 81/08 lettera c) che prevede la richiesta al Medico Competente di:

* visita medica su richiesta del lavoratore (da inoltrare tramite richiesta formale al Datore di Lavoro), qualora la richiesta sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (idoneo, idoneo con rescrizione/limitazione, temporaneamente non idoneo, permanentemente non idoneo). L’azienda, inoltre, prenderà in considerazione l’opportunità di allontanare i soggetti dall’attività usando gli strumenti a disposizione (smart working, ferie, permessi, cassa integrazione ecc.).

Data l'attuale situazione di emergenza sanitaria, il Medico Competente potrà espletare tale accertamento mediante le modalità che riterrà opportune.

 Il Datore di Lavoro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_